

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1927

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GALANTE, SGOBIO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, DILIBERTO, LICANDRO, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER**

Introduzione dell'articolo 25-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie aeree

*Presentata il 10 novembre 2006*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni la proliferazione delle compagnie aeree operanti sul territorio italiano ha creato una vera e propria giungla tariffaria in cui i cittadini difficilmente riescono ad orientarsi.

Il più delle volte sono pubblicizzate tariffe aeree apparentemente vantaggiose, che sono poi in realtà gonfiate dall'incidenza dei costi delle tasse aeroportuali e di altri oneri accessori e aggiuntivi. Si tratta di costi la cui entità supera di gran lunga il prezzo stesso del biglietto pubblicizzato dalla compagnia aerea, e che sono

solitamente indicati solo in nota nella *réclame*. Già diverse volte il Giurì dell'istituto di autodisciplina pubblicitaria — associazione che unisce le principali società pubblicitarie italiane — è intervenuto in materia, disponendo la cessazione di messaggi che reclamizzavano tariffe aeree poi in realtà gonfiate dall'incidenza di questi costi aggiuntivi, messaggi ritenuti ingannevoli e in contrasto con l'articolo 2 del codice dell'autodisciplina pubblicitaria italiana. La presente proposta di legge mira a regolamentare questo settore, introducendo l'articolo 25-*bis* del codice del con-

sumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, secondo il quale si considera pubblicità ingannevole quella fatta dalle compagnie aeree senza includere nel prezzo le tasse aeroportuali e tutti gli oneri accessori. Le disposizioni in oggetto danno la possibilità all'Autorità garante

della concorrenza e del mercato di intervenire contro questi abusi.

Si tratta di uno strumento finalizzato a tutelare i cittadini contro messaggi pubblicitari che nella sostanza sono ingannevoli, anche se non ritenuti tali dalla legislazione attualmente vigente.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 25 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

« ART. 25-bis. — (*Pubblicità delle tariffe aeree*). — 1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie aeree che operano sul territorio italiano direttamente o in *code-sharing*, reclamizzi separatamente il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia aerea dagli oneri accessori, dalle tasse aeroportuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci ».

€ 0,30



\*15PDL0017250\*